MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE

Art. 7

Poteri di sorveglianza sui magistrati militari

Il presidente della corte militare d'appello esercita la sorveglianza sui magistrati militari con funzioni giudicanti. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero.

Versione in vigore dal 9 maggio 1981, non più in vigore dal 20 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Estremi	Legge 7 maggio 1981, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-all-ordinamento-giudiziario-militare-di-pace/art-7-poteri-di-sorveglianza-sui-magistrati-militari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it